



COMUNE DI RAVARINO

Provincia di Modena

Deliberazione nr. 8 del 05/03/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023
(ART.151 DEL D.LGS.267/2000 E ART.10 D.LGS.118/2011)

L'anno **2021**, addì **cinque**, del mese di **Marzo**, regolarmente convocato per le ore 19.00, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale.

La seduta ha inizio alle ore 19.15.

Richiamato il provvedimento del Sindaco, prot. n. 3768/2020, volto a disciplinare le modalità di svolgimento a distanza delle sedute degli organi collegiali politici nell'ambito dell'emergenza Covid-19, risultano presenti:

Cognome Nome	Carica	Presente	Assente	Da remoto
REBECCHI MAURIZIA	Sindaco	X		
GESTI MORENO	Consigliere	X		X
PIGA PATRIZIO	Consigliere	X		X
FERRARI ANNA MARIA	Consigliere	X		X
SCARCELLA LUDOVICA	Consigliere		X	
ZOBOLI GIOVANNI	Consigliere	X		X
MOLINARI MARTINA	Consigliere	X		X
CAVANI ELENA	Consigliere	X		X
ROSSI EMANUELE	Consigliere		X	
BALBONI SILVIA	Consigliere		X	
SIGHINOLFI PAOLA	Consigliere	X		X
VERSACE SIMONE	Consigliere	X		X
CHIOSSI ALESSIO	Consigliere	X		X

Presenti: 10 Assenti: 3

Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Rosa Laura Calignano, presente presso la sede comunale, che provvede alla redazione del presente verbale.

Sono presenti altresì gli Assessori Setti Adriano, Pinca Lucia collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

Scrutatori: Consiglieri Gestì Moreno, Sighinolfi Paola, Versace Simone.

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa Maurizia Rebecchi, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART.151 DEL D.LGS.267/2000 E ART.10 D.LGS.118/2011)

In ordine all'argomento in oggetto si sono registrati i seguenti interventi.

Il punto in oggetto è stato discusso congiuntamente al punto n. 6 iscritto all'ordine del giorno "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023".

Il Vice Sindaco Moreno Gesti procede alla lettura della dichiarazione di voto favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi che precedono e che si intendono integralmente richiamati e riportati;

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

-all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali "deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".

-all'articolo 162, comma 1, prevede che "Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1."

Tenuto conto che dal 2016 è vigente ed operativa il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. I bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del

bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che potevano rinviare l'obbligo al 2017;

Visto inoltre l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale "Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale";

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti "adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria";

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016, in cui viene precisato, che "Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)";

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

-la Giunta Comunale, con deliberazione n. 64 in data 29/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il DUP 2021-2023 da presentare al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;

-il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 42 in data 27/11/2020, ha approvato il Documento unico di programmazione 2021-2023;

-la Giunta Comunale, con deliberazione n. 8 in data 16/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2021-2023, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;

Richiamata la propria deliberazione n. 7 in data odierna, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2021-2023;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 9 in data 16/02/2021, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto del risultato di amministrazione presunto;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel

- bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del Revisore dei conti;

Visto l'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale prevede **“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”**

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 14/04/2016, con cui è stata confermata l'aliquota per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF e la relativa esenzione, di cui al d.Lgs.n. 360/1998, per l'esercizio 2016, la cui aliquota viene confermata anche per l'anno 2017, 2018, 2019 e 2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data odierna, relativa alle tariffe del nuovo Canone Unico Patrimoniale per l'esercizio 2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data odierna, relativa alle Aliquote IMU per l'esercizio 2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 in data 16/02/2020, relativa alla determinazione dei tassi di copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2019;

Premesso altresì che:

- con la direttiva 2000/35/UE, successivamente sostituita dalla direttiva 2011/7/UE, l'Unione Europea ha inteso adottare una disciplina volta a contrastare il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali;
- tale direttiva è stata recepita in Italia con il d.lgs. 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che i pagamenti relativi a transazioni commerciali siano effettuati entro il termine di 30 gg, salvo casi particolari che consentono di elevare tale termine a 60gg;
- le pubbliche amministrazioni italiane hanno registrato e registrano tutt'ora ritardi nei pagamenti relativi alle transazioni commerciali, ritardi che hanno comportato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, che si è conclusa con la condanna del nostro Paese avvenuta con la sentenza della Corte di giustizia europea in data 28 gennaio 2020;
- per contrastare il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali, il legislatore ha introdotto numerose misure volte, da un lato, a garantire un efficace monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e, dall'altro, ad assicurare liquidità agli enti mediante specifiche anticipazioni nonché a sensibilizzare gli enti stessi al rispetto dei tempi di pagamento;

Richiamata in particolare la legge 145/2018, la quale, ai commi da 859-872, ha introdotto dal 2021 l'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali:

- a) in misura pari al 5% nel caso in cui l'ente non riduca lo stock del debito scaduto alla fine dell'esercizio precedente di almeno il 10% rispetto allo stock del debito scaduto alla fine del penultimo esercizio precedente. L'accantonamento non è dovuto nel caso in cui lo stock del debito scaduto non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno;
- b) in misura variabile dall'1% al 5% nel caso in cui l'ente presenti un indicatore medio di ritardo dei pagamenti positivo ed in particolare:

- 1% in caso di ritardo da 1 a 10 gg
- 2% in caso di ritardo da 11 a 30 gg
- 3% in caso di ritardo da 31 a 60 gg
- 5% in caso di ritardo superiore a 60 gg

c) in misura pari al 5% nel caso in cui l'ente non adempia agli obblighi di trasparenza e di comunicazione in materia di pagamenti;

Appurato che, relativamente all'esercizio 2020, l'ente presenta i seguenti indicatori desunti attraverso i dati pubblicati dalla Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC):

Stock del debito al 31/12/2019 € 0,00

Obiettivo di riduzione del debito (-10%) € 0,00

Fatture ricevute nel 2020 € 2.146.630,65

Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2020 € 107.331,53

Stock del debito al 31/12/2020 € 0,00

Indicatore di ritardo dei pagamenti: gg. -7,93

Dato atto che l'Ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;

Tenuto conto che, sulla base dello stock del debito scaduto e dell'indicatore di ritardo dei pagamenti registrati nel 2020 questo ente NON è obbligato ad accantonare al fondo di garanzia dei debiti commerciali;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che "gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che "a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123";

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Richiamato nuovamente l'art. 172 comma 1 lettera b) del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal d.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale annovera fra gli allegati obbligatori del bilancio di previsione la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie e stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

Si riporta in delibera l'elenco degli **indirizzi internet** di pubblicazione dei bilanci dei soggetti

considerati nel gruppo amministrazione pubblica (elenco riportato anche nel DUP):

Agenzia per la Mobilità di Modena:

http://www.amo.mo.it/amministrazione_trasparente/bilanci_annuali_1.aspx

Geovest s.r.l.:

<http://www.geovest.it/bilanci/>

Hera S.p.A.:

http://www.gruppohera.it/gruppo/investor_relations/bilanci_presentazioni/

Lepida S.c.p.A.:

<https://www.lepida.net/societa-trasparente/bilanci>

Sorgea s.r.l.:

http://www.sorgea.it/societa__trasparente/bilanci/index.htm

Sorgeaqua s.r.l.:

http://www.sorgeaqua.it/societa__trasparente/bilanci/index.htm

Seta S.p.A.:

<http://www.setaweb.it/chi-siamo/20/Societ%C3%A0%20trasparente.html>

Unione Comuni Sorbara:

http://www.unionedelsorbara.mo.it/amministrazione_trasparente/bilanci/bilancio_preventivo_e_consuntivo/index.htm

Considerato che il bilancio di previsione 2021-2023 si avvale, per l'esercizio 2021 della facoltà di applicare parte dei proventi derivanti dall'attività edilizia e relative sanzioni per il finanziamento delle spese correnti per € 100.000,00;

Rilevato che, per effetto dell'art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:

- per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010);
- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del d.l. 78/2010);
- per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010);
- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010);
- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter del DL 98/2011);
- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012);
- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, co. 13 del dl. n. 78/2010);

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 29.03.2011 avente ad oggetto "Approvazione del programma relativo agli incarichi di studio, ricerca e consulenza da conferire nell'anno 2011 a soggetti estranei all'Ente, in applicazione dell'art. 3 commi dal 54 al 57 della legge 244/2007 finanziaria 2008", che si conferma anche per l'anno 2017;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 23.04.2008, esecutiva, con cui è stato stabilito il limite massimo delle spese per incarichi e collaborazioni;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 71 del 29.10.2013, esecutiva, avente ad oggetto "Adozione di modifiche al Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa – Approvazione";

Dato atto che per l'anno 2021 l'accertamento del valore commerciale delle aree edificabili del territorio ai fini I.M.U. è quella stabilita dalla Giunta Comunale con delibera n. 1 del 14.01.2009, esecutiva;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 10.06.2019, esecutiva, avente ad oggetto "Rideterminazione gettoni di presenza spettante ai consiglieri comunali al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla Legislazione vigente a fronte dell'aumento del numero di consiglieri operato dall'art. 1 comma 135 della legge 7 aprile 2014 n. 56;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

Considerato che tutti gli interventi effettuati nel corso del dibattito sono riportati sulla audio-video registrazione, conservata agli atti del Servizio Segreteria;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, Dott. Luca Rinaldi, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Richiamati:

- il d.Lgs. n. 267/2000;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Esperita la votazione in forma palese per appello nominale mediante affermazione vocale da parte dei n. 10 Consiglieri presenti con il risultato:

Favorevoli: n. 7 Consiglieri

Contrari: n. 2 Consiglieri (Sighinolfi, Versace)

Astenuti: n. 1 Consigliere (Chiossi)

D E L I B E R A

- di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:

Titoli Entrata	Cassa 2021	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Fondo Iniziale di cassa	5.347.107,77			
FPV per spese correnti	--	0,00	0,00	0,00
I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.249.430,76	3.008.692,80	2.928.192,80	2.928.192,80
II - Trasferimenti correnti	402.284,11	352.930,52	325.642,36	302.816,75
III - Entrate extratributarie	1.612.255,25	900.567,19	872.333,72	864.076,60
Totale corrente	6.263.970,12	4.262.190,51	4.126.168,88	4.095.086,15
FPV per spese conto capitale	--	0,00	0,00	0,00
IV - Entrate in conto capitale	3.710.324,04	465.000,00	260.000,00	260.000,00
VI - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Investimenti	3.710.324,04	465.000,00	260.000,00	260.000,00
Partite Giro	686.983,43	661.000,00	661.000,00	661.000,00
ENTRATE	16.008.385,36	5.388.190,51	5.047.168,88	5.016.086,15

Titoli Spesa	Cassa 2021	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
I - Spese correnti	6.318.301,97	4.269.626,51	3.943.094,88	3.843.676,15
IV - Rimborso prestiti	92.564,00	92.564,00	183.074,00	251.410,00
Totale corrente	6.410.865,97	4.362.190,51	4.126.168,88	4.095.086,15
II - Spese in conto capitale	7.062.481,10	365.000,00	260.000,00	260.000,00
Tot. Investimenti	7.062.481,10	365.000,00	260.000,00	260.000,00
Partite Giro	732.063,40	661.000,00	661.000,00	661.000,00
SPESE	14.205.410,47	5.388.190,51	5.047.168,88	5.016.086,15

- di dare atto che il bilancio di previsione 2021-2023 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015;
- di dare atto che il bilancio di previsione 2021-2023 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;

4. di fissare, in relazione all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del Decreto Legge n. 112/2008 (L. n. 133/2008), nel 4,2% delle spese di personale come risultante dal conto annuale del personale anno 2012 (€ 1.089.310,00), pari a € 45.751,02, il limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, studi, ricerche e consulenze per l'anno 2021, dando atto che:
 - a. dal suddetto limite sono escluse le spese per:
 - incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
 - incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
 - incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08*).
 - b. limiti di spesa per collaborazioni, studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014);
5. di dare atto che per l'anno 2021 si intendono confermate e/o aggiornate le tariffe, le aliquote e le addizionali vigenti nell'anno 2015 e confermate nel 2016/2017/2018/2019/2020 ad eccezione dell'IMU e del Canone Unico patrimoniale di nuova istituzione;
6. di dare atto che il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è stato inserito nella sezione operativa della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato dal Consiglio comunale;
7. di accertare che, sulla base degli indicatori riportati in premessa, questo ente per l'esercizio 2021 NON è obbligato ad accantonare il fondo di garanzia dei debiti commerciali;
8. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
9. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
10. di allegare alla presente deliberazione i seguenti documenti:
 - Allegato 1) Il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011 contenente anche l'elenco dei mutui in ammortamento;
 - Allegato 2) Nota integrativa a cura del Responsabile dell'Area Contabile-Finanziaria;
 - Allegato 3) Indicatori di Bilancio;
 - Allegato 4) Deliberazioni di Consiglio e Giunta comunale inerenti le aliquote, i canoni e le tariffe per il 2021;
 - Allegato 5) Il Verbale del Revisore dei Conti, Dott. Gianluigi Boselli;

Infine, esperita separata votazione in forma palese per appello nominale mediante affermazione vocale da parte dei n. 10 Consiglieri presenti con il risultato:

Favorevoli: n. 7 Consiglieri

Contrari: n. 2 Consiglieri (Sighinolfi, Versace)

Astenuti: n. 1 Consigliere (Chiossi)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott.ssa Maurizia Rebecchi
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rosa Laura Calignano
sottoscritto digitalmente
